

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 16 febbraio 2016

Deliberazione 2016/4/18

Oggetto: **Liquidazione competenze professionali Avvocato Annarita De Vitto.**

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 17,30 in Avellino nella sede del Consorzio.

Convocato con avvisi a mezzo telefax a norma di Statuto, si è riunito il Comitato Direttivo con l'intervento dei Signori:

1	Giulio BELMONTE	- Presidente	presente
2.	Michele VIGNOLA	-V. Presidente	presente
3.	Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4.	Vincenzo SIRIGNANO	- Componente	presente
5.	Modestino Maria IANDOLI	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2.	Dott. Giuseppe GUGLIELMO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Benvenuto DE PASQUALE	- Membro effettivo	presente

Il Presidente, riconosciuta e fatta costatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Dott.ssa Elvira FORMICOLA

IL COMITATO DIRETTIVO

ViSTA la relazione resa dal funzionario istruttore che, in relazione all'oggetto, espone quanto segue:

Con atto di citazione notificato il 7.04.2000 la Curatela del Fallimento della società Calzaturificio San Mango evocava in giudizio il Consorzio ASI della Provincia di Avellino premettendo che la società Calzaturificio San Mango era stata ammessa, in via provvisoria, alle provvidenze di cui all'art.32 della legge 219/1981, nella misura di £. 37,5 milioni, per la realizzazione di un impianto industriale per la produzione di calzature da donna da localizzare nel nucleo industriale di San Mango su Calore (Av). Pur avendo la società in bonis realizzato l'opificio e le relative pertinenze nell'anno 1991 e raggiunto i volumi produttivi ed occupazionali previsti nel disciplinare già dell'anno 1993, la richiesta di trasferimento definitivo della proprietà del suolo inoltrata al Ministero il 02.08.1993, non aveva trovato riscontro da parte del Ministero. La parte attrice individuava, come conseguenza del mancato definitivo trasferimento dell'area sulla quale era stato realizzato il complesso industriale, la irreversibile crisi economica della società sfociata nella amministrazione giudiziaria e nella successiva dichiarazione di fallimento.

L'Ufficio incaricato dal Ministero effettuava un sopralluogo presso lo stabilimento industriale, riscontrandone la chiusura e la cessazione di ogni attività. Per tal motivo il Ministero revocava il decreto di assegnazione dei benefici, ordinando al curatore del Fallimento di restituire la somma finanziata di £. 37.622.960.362 e precisava, infine, l'attrice che -in data 02.09.1999- il Ministero aveva trasferito al Consorzio A.S.I. di Avellino i lotti originariamente assegnati in via provvisoria al Calzaturificio San Mango S.r.l.

La curatela attrice chiedeva all'adito Tribunale di disapplicare i provvedimenti ministeriali di decadenza della società dai benefici e dalla provvidenza nonché la revoca del trasferimento in favore del Consorzio ASI del lotto industriale sul quale insiste l'opificio e dichiarare l'opificio industriale e le aree di sedime e pertinenza di esclusiva proprietà della curatela del fallimento.

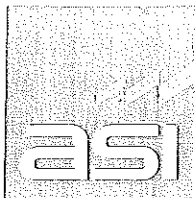
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8656/11 ha solo parzialmente accolto le domande proposte dalla Curatela del fallimento in questione nei confronti del Ministero dell'Industria e del Consorzio ASI, condannandoli in solido al pagamento di € 8.078.827,25, oltre interessi legali dal 30/09/2007 sino all'effettivo soddisfo a titolo di diminuzione patrimoniale per la realizzazione degli impianti industriali ed € 1.753.887,63, oltre interessi legali dal 25/01/1991 sino all'effettivo soddisfo a titolo di spese per i miglioramenti apportati al lotto industriale.

L'Avvocato Annarita De Vitto è stata incaricata di presentare opposizione alla sentenza di 1° grado e la Corte di Appello di Napoli si è pronunciata in tal senso:

1) ha rigettato il primo motivo di appello incidentale del Fallimento del Calzaturificio San Mango s.r.l.;

2) ha accolto i primi due motivi dell'appello principale e quello incidentale del Ministero e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha rigettato la domanda del Fallimento della Calzaturificio San Mango s.r.l. volta ad ottenere la condanna al pagamento del credito di cui al combinato disposto di cui agli artt. 936 e 1150 c.c., nonché ha dichiarato inammissibile la domanda riproposta dalla curatela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.;

Le competenze professionali da liquidare all'Avvocato De Vitto, difensore del Consorzio, nel giudizio di II° grado, con l'applicazione delle tariffe al valore minimo tabellare di cui al D.M. Giustizia del 20.07.2012 n.140, sono pari ad € 67.142,00 oltre spese generali. L'Avvocato, per i



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

rapporti intrattenuti con questo Ente, ha fatto pervenire richiesta di liquidazione delle proprie competenze pari ad € 50.000,00 oltre spese non imponibili nonché CAP ed IVA al lordo della ritenuta di legge. L'Avv. De Vitto si è dichiarata disponibile a rateizzare la somma dovuta.

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Liquidare e pagare all' Avvocato Annarita De Vitto la somma di € 50.000,00 oltre spese non imponibili nonché CAP ed IVA al lordo della ritenuta di legge, per l'attività svolta nel giudizio innanzi descritto.

Il pagamento verrà rateizzato in quattro rate.

La liquidazione al suddetto professionista dovrà rispettare la propedeuticità dei pagamenti.